

SCHEMA DI

STATUTO DEL CONSORZIO

Art. 1 - E' costituito un consorzio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 (ventuno) della legge della Regione Veneto n. 11/2004 (undici/duemilaquattro), sotto la denominazione "CONSORZIO DI COMPARTO AMBITO UNITARIO".

Art. 2 - Il Consorzio ha sede in, Vian.

Art. 3 - Conformemente a quanto dispone l'art. 21 (ventuno) della L.R. 11/2004 (undici/duemilaquattro), e come più dettagliatamente specificato al successivo art. 5 (cinque), il Consorzio ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività necessarie ed utili per la presentazione al Comune di un'unica istanza di titolo abilitativo edilizio per l'urbanizzazione ed edificazione della totalità delle aree comprese nell'Ambito, nonché per la stipula ed esecuzione della convenzione accedente al titolo edilizio, che sarà rilasciato dall'Amministrazione comunale in esito alla domanda (convenzione di comparto), compresi l'assunzione di obbligazioni, il conferimento di incarichi, ed in genere di ogni attività anche negoziale del caso.

Art. 4 - Attese le sue finalità, il Consorzio è aperto a tutti coloro che siano o divengano titolari di diritti reali sugli immobili compresi nell'Ambito Unitario sopra menzionato, per qualsivoglia titolo o ragione.

Art. 5 - Nell'interesse dei consorziati, il Consorzio è deputato a svolgere i seguenti compiti:

- a) presentare al Comune di Treviso un'unica istanza di permesso a costruire, avente ad oggetto la totalità degli interventi infrastrutturali, di urbanizzazione, e di edificazione privata all'interno dei singoli lotti;
- b) curare l'effettuazione di tutte le operazioni preliminari necessarie per giungere a detta presentazione, compresa la predisposizione degli elaborati progettuali riguardanti i singoli aspetti del complesso intervento (anche relativi all'edificazione privata all'interno dei lotti nel caso in cui a ciò non provveda tempestivamente il singolo consorziato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 (ventuno) comma 4 (quattro) L.R. 11/2004 (undici/duemilaquattro), la gestione della pratica con i diversi uffici interessati, ecc.;
- c) stipulare la convenzione di comparto, in termini impegnativi anche per i singoli compartisti;
- d) elaborare e sottoporre all'Amministrazione comunale lo schema di detta convenzione;

- e) presentare al Comune eventuali istanze di proroga dei termini di validità del detto titolo edilizio, o di variante al medesimo anche relativamente agli interventi privati dei singoli consorziati, e stipulare atti modificativi della convenzione di comparto;
- f) dare esecuzione, per quanto di propria competenza, agli interventi previsti dal titolo edilizio, ed adempiere alle obbligazioni previste a carico del consorzio dalla convenzione di comparto, sottoscritta con il Comune di Treviso;
- g) dare avvio, in qualità di stazione appaltante, all'appalto delle opere di urbanizzazione primaria ponendo a base di gara la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo approvato dall'Amministrazione Comunale.
- h) gestire le operazioni di ricomposizione fondiaria e di ripartizione dei costi e benefici tra i diversi consorziati, secondo quanto stabilito dalla convenzione di comparto;
- i) sovrintendere alla esecuzione da parte dei singoli compartisti degli interventi privati previsti dal titolo edilizio all'interno dei singoli lotti, e sostituirsi ai compartisti che non vi provvedano, con le modalità e nei termini previsti dalla convenzione di comparto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 (ventuno) comma 5 (cinque) L.R. 11/2004 (undici/duemilaquattro);
- j) concludere tutti i contratti, assumendo le relative obbligazioni, necessarie per portare a compimento le attività di propria competenza, compresi contratti d'appalto, incarichi professionali ecc.

Art. 6 - I compartisti danno atto e riconoscono che il Consorzio di Comparto ha titolo per svolgere le funzioni di cui al presente statuto in forza di legge, essendo esso costituito ai sensi e per gli effetti di cui al ridetto art. 21 (ventuno) L.R. 11/2004 (undici/duemilaquattro), e comunque, per quanto occorra, in forza di procura speciale irrevocabile che sarà da essi appositamente conferita.

Art. 7 - I consorziati sono tenuti a contribuire alle spese di costituzione e funzionamento, nonché ai costi ed oneri derivanti dall'attività del Consorzio, in proporzione all'edificabilità accedente alle aree a ciascuno appartenenti.

Art. 8 - Il Consorzio resterà in vita sino a che lo scopo consortile non sarà stato interamente raggiunto. I singoli consorziati saranno tuttavia sollevati da ogni obbligo contributivo, una volta che siano state realizzate e cedute al Comune, o comunque asservite all'uso pubblico, le opere di urbanizzazione, e realizzate le opere private di uso comune, previste dal progetto assentito dal titolo edilizio, a partire dal momento dell'ottenimento del certificato di agibilità dei singoli edifici; ciò sotto la condizione sospensiva che il Consorzio non debba intervenire in via sostitutiva ai sensi del precedente art. 5 (cinque) lett. h).

Essi resteranno comunque obbligati, anche dopo lo scioglimento del Consorzio, a contribuire alle spese di manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione concesse in uso pubblico e, per quanto di competenza, delle opere private di uso comune, in proporzione all'edificabilità accedente alle aree a ciascuno appartenenti.

Art. 9 - Sono organi del Consorzio:

- l'assemblea dei consorziati;
- l'amministratore unico.

Art. 10 - L'assemblea è formata dai titolari di diritti reali sui suoli edificabili ricadenti nel comparto.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Ogni consorziato dispone di tanti voti quanti sono i metri cubi edificabili corrispondenti al suo diritto di edificazione all'interno del Comparto.

L'assemblea dei consorziati viene convocata dall'Amministratore Unico ogni qualvolta questi lo ritenga utile. In ogni caso, l'Assemblea dovrà essere convocata almeno una volta l'anno e non oltre il 31(trentuno) marzo per l'approvazione del consuntivo di esercizio. Qualora l'Amministratore Unico non vi abbia tempestivamente provveduto, l'assemblea deve intendersi convenzionalmente convocata per la prima domenica del mese di ad ore (...) in prima convocazione ed alle ore (...) in seconda convocazione presso la sede del Consorzio.

Di ogni riunione dell'assemblea deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal segretario, all'uopo nominato, e dal Presidente.

I consorziati possono farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da altri consorziati.

Art. 11 - L'Assemblea stabilisce le linee d'intervento del Consorzio per il conseguimento degli scopi consortili, approva il consuntivo di esercizio del Consorzio, nomina e revoca l'Amministratore Unico.

Art. 12 - L'Assemblea è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti consorziati che rappresentino più della metà dei voti esprimibili.

La seconda convocazione può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 13 - L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino più della metà dei voti esprimibili.

Per la revoca dell'Amministratore Unico è necessario il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino più di due terzi dei voti esprimibili, esclusi quelli eventualmente spettanti allo stesso Amministratore Unico.

Art. 14 - L'Amministratore Unico è eletto dall'assemblea anche tra i non consorziati.

All'Amministratore Unico spetta dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea. Egli è investito di tutti i poteri necessari per la realizzazione dello scopo consortile, non spettanti all'Assemblea; a lui compete l'ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio.

Gli esercizi consortili si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico procede alla redazione del rendiconto consuntivo della gestione annuale ed alla formazione del preventivo per l'esercizio successivo per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati.

L'Amministratore Unico ha l'obbligo di stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile e l'assistenza legale del Consorzio.

Art. 15 - Il fondo consortile è formato dai contributi che i consorziati debbono versare ai sensi del precedente art. 7 (sette).

Tali contributi dovranno essere versati al fondo consortile entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell'Amministratore Unico.

Nel caso di ritardato pagamento delle somme anzidette, saranno dovuti dal Consorzio inadempiente gli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente in ragione dell'anno precedente, maggiorato di tre punti, a decorrere dalla data di scadenza del pagamento.

Lo stato di riparto del preventivo e/o del consuntivo di gestione, approvato dall'assemblea, costituisce titolo per l'esazione, anche a mezzo di decreto ingiuntivo.

Art. 16 - Per le obbligazioni assunte dal Consorzio rispondono solidalmente il fondo consortile ed i singoli consorziati.

Art. 17 - In qualunque caso di scioglimento del Consorzio, se sarà necessaria la fase di liquidazione, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando i loro poteri e le modalità della liquidazione.

Art. 18 - Per quanto non previsto si rinvia alle norme di legge.

F.ti